

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N° 41 DEL 22/12/2008

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 15/01/09 AL 30/01/09

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 31/01/09

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità	3		
Art. 2 – Individuazione degli impianti Art. 3 – Soggetti che effettuano il trattamento dei dati Art. 4 – Limite di Utilizzo. Art. 5 - Pubblicità	4		
		Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi mobili	5
		Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia	5
		Art. 8 – Entrata in vigore	5

Art. 1 – Finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza installato presso la sede del Comune di Casale Corte Cerro e presso aree pubbliche per la tutela del patrimonio Comunale, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.
- 2. L'attività di videsorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 30 novembre 1987, n. 58 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali) laddove essa mira alla protezione dei beni immobili del Comune, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree Pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza degli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività di istituzionali, il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione dei servizi sull'intera collettività.
- 3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.

Art. 2 – Individuazione degli Impianti

1. Impianto Palazzo Municipale:

Municipio (Ricezione + Sala Regia + punto trasmissivo cablato)

- n. 1 Workstation Dell+Monitor LCD funzione di Server (registrazione) e client (visione live delle immagini
- n. 1 Dome camera che inquadra la facciata del palazzo Municipale verso la Via Gravellona, ove sono presenti gli accessi ai vari uffici
- 2. Impianti a tutela dei seguenti altri edifici ed aree con il numero massimo di telecamere a fianco indicato:
 - Isola Ecologica Via Nazioni Unite (n° 2 sul perimetro della struttura)
 - Centro Culturale Comunale "IL CERRO" Via XXV Aprile (n° 3)
- 3. Altri edifici od aree potranno essere individuati con deliberazione della Giunta. La Giunta potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere secondo la suindicata previsione in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

4. Con le stesse modalità potrà essere istituito un Impianto Mobile con telecamere da utilizzare per il controllo delle aree pubbliche o a tutela di altri edifici Comunali in relazione a specifiche circostante con le modalità di cui al successivo articolo 6.

Art. 3 – Soggetti che effettuano il trattamento

- 1. Spetta al Sindaco, in qualità di titolare, designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente regolamento. Nel caso ciò non avvenga, il responsabile del trattamento è individuato, automaticamente, nella persona del Responsabile del Servizio Polizia Municipale.
- 2. Compete al Responsabile per il trattamento, come sopra individuato, designare per iscritto ed in numero limitato e strettamente indispensabile tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
- 3. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. E' responsabile della conservazione delle registrazioni.
- 4. Gli incaricati svolgono materialmente tutte le operazioni di trattamento, conformando la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal responsabile.
- 5. Ai soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza, siano essi interni o esterni all'amministrazione comunale, viene prescritto di non effettuare alcun trattamento sui dati personali contenuti negli strumenti elettronici. Nel caso ciò non sia tecnicamente possibile e sia ritenuto assolutamente indispensabile, sono consentiti, per effettuare la gestione o manutenzione del sistema, esclusivamente i trattamenti di carattere temporaneo strettamente necessari.

Art. 4 – Limite di Utilizzo

- 1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
 - le registrazioni vengono conservate per 48 ore (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate;
 - soltanto nel caso in cui nell'arco delle 48 ore di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
- 2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
- 4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.

5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art. 5 - Pubblicità

- 1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
 - b) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
 - c) l'affissione del presente regolamento all'albo pretorio dell'amministrazione.

Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi mobili

- 1. L'impianto di video sorveglianza mobile verrà utilizzato per la tutela del patrimonio comunale e delle aree pubbliche soltanto quando le altre misure di sicurezza e di tutela siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La decisione di utilizzare l'impianto di video sorveglianza mobile è adottata su disposizione del Sindaco a seguito di richiesta del Responsabile del Servizio competente.
- 2. Anche l'uso dell'impianto di video sorveglianza mobile soggiace ai limiti di utilizzo di cui all'art. 4 ed è soggetto alle forme di pubblicità di cui all'art. 5.

Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

- 1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
- 2. In tali casi si procederà alla salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria.
- 3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.